

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO POLITICHE DI WELFARE – Anno 2023

VISTO il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiornato dalle leggi 28 dicembre 2015, n. 208 e 11 dicembre 2016, n. 232, e in particolare l'art. 51, comma 3;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.04.2018, e in particolare l'art. 42, comma 3, lett. h, che include i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, e l'art. 67, comma 1, che disciplina la concessione da parte delle Università di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti in sede di contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 67, comma 2 che specifica che gli oneri per la concessione dei benefici di cui all'art. 67 comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65;

VISTO il decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 (cd Decreto Lavoro) recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, che all'art. 40, comma 1 ha stabilito che *"Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti"*;

VISTA la circolare n. 23/E del 01/08/2023 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Coordinamento Normativo, avente ad oggetto *"Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi"*, che fornisce indicazioni in merito all'applicazione della norma sopra citata;

VISTO il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio 2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 486 del 22 dicembre 2022;

VISTA la D.D. prot. n. 178943 del 29 dicembre 2022, con la quale il Direttore generale ha provveduto ad assegnare ai responsabili dei centri di gestione e ai dirigenti delle nuove direzioni le quote parti del budget economico e degli investimenti del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2023;

CONSIDERATO che le risorse stanziare sul bilancio di previsione di Ateneo per l'anno 2023 per misure di welfare, ad oggi non ancora finalizzate, ammontano complessivamente ad € 156.000,00;

CONSIDERATA l'ulteriore disponibilità di risorse provenienti da prelievi forfettari derivanti da programmi comunitari, stanziare sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio 2023, ed utilizzabili per un ammontare pari ad € 250.000,00;

CONSIDERATO che le parti, nella riunione di contrattazione del 26 settembre 2023, hanno condiviso la necessità di dare attuazione in tempi rapidi a quanto previsto dall'art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, vista la particolarità dell'attuale situazione economica a livello nazionale e dell'impatto che i rincari delle tariffe previste per la fornitura dell'energia elettrica, del servizio idrico e del gas hanno sulla vita delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie;

CONSIDERATO altresì che non tutto il personale coinvolto nella misura possiede i requisiti previsti dall'art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85;

RITENUTO pertanto opportuno valutare politiche di welfare alternative a quelle previste dalla legge sopra citata per il personale non rientrante nell'ambito di applicazione delle disposizioni in essa previste;

la delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

SOTTOSCRIVONO

Art. 1

1. Il presente accordo disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, per l'anno 2023, a favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (compreso il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16/10/2008), nonché del

personale tecnologo a tempo determinato e del personale collaboratore ed esperto linguistico ed ex lettore in servizio alla data del 01/10/2023 (escluso il personale in aspettativa senza assegni).

2. Per i dipendenti sopra citati, verrà considerata l'eventuale presa di servizio nel corso dell'anno 2023 e verrà rapportato l'importo del beneficio in base al numero di mesi lavorati, computando a tal fine le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Art. 2

1. Le parti concordano di destinare la cifra complessiva di € 406.000,00, come dettagliato in premessa, nel seguente modo:

- Per il personale beneficiario dell'applicazione dell'art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 verrà corrisposto un benefit, sulla base della presentazione di apposita istanza, per il rimborso delle spese correlate alle utenze domestiche (energia elettrica, servizio idrico e gas naturale). Il rimborso, erogato entro il 12 gennaio 2024, verrà riconosciuto per le spese sostenute dal personale nell'anno 2023 attraverso l'acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli estremi necessari per identificarle. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

I termini e le modalità di presentazione della domanda saranno indicati in una successiva specifica circolare.

- Per il personale escluso dall'applicazione dell'art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, perché non in possesso dei requisiti richiesti, verranno corrisposti buoni spesa (voucher) per l'acquisto di generi alimentari ed elettronici, per un importo massimo pari ad € 258,00 pro capite.

I termini e le modalità per l'utilizzo dei buoni saranno comunicati dall'Ateneo in una successiva specifica circolare.

Pisa, 06 novembre 2023

IL PRORETTORE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

f.to Aldo Petrucci

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Rosario Di Bartolo

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Marco Billi

FLC CGIL

f.to Pasquale Cuomo

CISL FEDERAZIONE SCUOLA, UNIVERSITA',
RICERCA

f.to Massimo Cagnoni

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

f.to Ivonia Salituri

SNALS CONFSAL

f.to Sandro Scatena